REGOLAMENTO IV CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 1

Il Congresso provinciale è stato convocato dal Comitato provinciale d'intesa con la Segreteria nazionale per il giorno 13 APRILE 2026 alle ore 16.00, in TORINO (TO), corso Vigevano 46, presso ENAIP PIEMONTE, Palazzina C, interno 23.

Art. 2

Il Comitato provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

a) ha preso atto dell'elenco soci fornito dalla sede nazionale in data 24/03/26 alla data del 31/12/2025,

b) propone che il Comitato provinciale sia composto di 7 persone.

Art. 3

Preso atto che non sono presenti nella provincia gruppi territoriali, stabilisce di convocare tutti i soci iscritti al 31/12/2025 e, senza diritto di voto, i nuovi iscritti.

Art. 4

Il Comitato provinciale ha stabilito:

a) che il tema del Congresso sia "FAP: un ponte tra passato e futuro";

b) i relatori: segretario FAP ACLI TORINO, interventi dei rappresentanti del sistema invitati

c) la data: 13/04/2026, orario: 16.00-18.00

d) la sede: Sala Consiglio ENAIP, in corso Vigevano 46, a Torino

e) il programma e le modalità dei lavori, come di seguito indicato:

- Insediamento del tavolo di presidenza del Congresso
- Saluti istituzionali
- Attività Congressuale parte 1
    - Approvazione regolamenti
    - Approvazione commissioni e orari
    - Approvazione modalità di voto
- Relazione del Segretario Ivo Girardis
- Interventi e dibattito
- Attività Congressuale parte 2
    - Elezione del Comitato Provinciale
    - Elezione dei delegati al Congresso Regionale
    - Elezione dei delegati al Congresso Nazionale
    - Approvazione tesi congressuali

Art. 5

Partecipano al Congresso:

a) con diritto di voto: i soci riconosciuti dalla Segreteria provinciale;

b) senza diritto di voto se non delegati

- la Presidenza provinciale delle ACLI,
- I componenti gli Organi direttivi provinciali dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale delle Acli

c) senza diritto di voto: nuovi iscritti

Il Congresso provinciale è presieduto da un rappresentante designato dalla Segreteria nazionale, senza diritto di voto o dal segretario regionale FAP in accordo con la segreteria nazionale.

Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete al Comitato provinciale che è tenuto a:

a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo: il Regolamento del Congresso con le specificazioni decise dal Comitato provinciale, la sede ed il programma del Congresso;

b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:

- l'elenco soci
- le deleghe per le votazioni in Assemblea;
- il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

La Presidenza del Congresso è formata dal Presidente designato dalla segreteria nazionale, su proposta della sede regionale, e dai seguenti componenti eletti, con scrutinio palese e per alzata di mano, dall'Assemblea congressuale: uno o più Vicepresidenti ed uno o più Segretari; con le stesse modalità il Congresso elegge, altresì, i componenti delle Commissioni: Verifica Poteri, Elettorale e Mozioni.

Art. 8

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

a) mette in votazione la proposta del numero dei componenti il Comitato provinciale formulata dal Comitato uscente;

b) comunica ai delegati:

- il numero dei delegati della provincia ai Congressi regionali (5 da 100 e 1 da 50) e nazionale (1 da 500 e 1 da 50);

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni:
  - Verifica Poteri: entro le 16.30
  - Mozioni: entro le ore 17.30
  - Operazioni di voto: 17.30-18.00
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature: entro le ore 17.00.

Art. 9

Il Congresso Provinciale è valido: in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. I soci e i delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso la Commissione Verifica Poteri, eletta secondo l'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 10

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

Art. 11

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e le proposte di revisione statutaria.

Art. 12

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti. Le votazioni avvengono:

a) di norma per alzata di mano, salvo il caso di cui al successivo articolo 13;

b) su richiesta della maggioranza dei soci o delegati presenti, a scrutinio segreto;

c) su questioni procedurali, esclusivamente per alzata di mano.

Art. 13

Le elezioni del Comitato provinciale, dei delegati ai Congressi regionali e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto. La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 14

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale. I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale. A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei soci o delegati votanti.

Art. 15

Possono candidarsi a componenti del Comitato provinciale e a delegati ai Congressi regionale e nazionale, gli iscritti della provincia in possesso della tessera FAP ACLI 2025. La sede nazionale provvede a trasmettere alle sedi l'elenco dei soci candidabili entro il 31 MARZO 2026.

La presentazione delle liste di candidati a componente del Comitato provinciale deve:

a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;

b) essere sottoscritta da almeno cinque delegati;

c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere;

d) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera FAP 2025.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato provinciale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Comitato provinciale ad altro titolo. Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 16

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere, pena la nullità della scheda. Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità della scheda.

Art. 17

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio. Per l'attribuzione dei posti di componente del Comitato provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei componenti da eleggere (non meno di 3 e non più di 6).

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più anziano di età.

Entro dieci giorni, il primo degli eletti convoca il Comitato provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Segretario, della Segreteria e del Revisore Unico dei Conti.

Art. 18

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione del Comitato provinciale descritte agli artt. 14, 15, 16 e 17.

Art. 19

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

a) compilare i verbali e inviare alla Segreteria Nazionale entro il primo giorno lavorativo successivo dalla chiusura del congresso; - on line -

b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;

c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico, con firma sovrapposta dai componenti la commissione, le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione Verifica Poteri e di quella Elettorale;

d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri. Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte. Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale dei Probiviri Fap Acli, la cui decisione è inappellabile. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 20

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i componenti del Comitato provinciale ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

Art. 21

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato, anche di un'altra Provincia.

Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Segretario provinciale del delegante.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto della FAP e in via analogica quelle del Regolamento delle Strutture provinciali ACLI.

APPROVATO DAL COMITATO PROVINCIALE FAP ACLI TORINO DEL 27/03/2026